

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA"
SORA (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 1 del 14 gennaio 2016

OGGETTO:

CONTENZIOSO CONSORZIO DI BONIFICA/COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA S.R.L.
RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, AVVERSO
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE N. 278/2015 ,
DEPOSITATA IL 6 NOVEMBRE 2015. COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore undici e minuti dieci in Sora, nella sede del Consorzio, il Prof. Angelo Prospero, Presidente del Consorzio, assistito con funzioni di segretario dalla Dott.ssa Angela Musilli, dipendente del Consorzio, in ordine all'oggetto suindicato ha adottato la seguente deliberazione.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 1 giorno consecutivo dal 15.01.2016 al 18.01.2016.

L' INCARICATO
(Sig. a Scenna Alessia)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Angela Musilli)

IL PRESIDENTE

VISTO il testo delle norme di bonifica approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 1984, n. 4 "Norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 "Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

VISTA la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 278/2015, depositata il 6 novembre 2015, con il quale, in accoglimento al ricorso in appello della CEI S.r.l. è stato così statuito: "Il Tribunale Superiore delle Acque accoglie l'appello e condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora a pagare alla S.r.l. C.E.I. le somme – complessivamente indicate dal C.T.U. per il periodo 1986 – 1998 in € 19.050,00 per la centrale Carnello; in € 115.260,00 per la centrale Riondino ed in € 112.480,00 per la centrale Valcatoio – in base ai prezzi unitari deliberati dal C.I.P.E., da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sui relativi importi, dal 1986 al 1998, nonché a pagare le ulteriori somme dal 1999 fino alla sentenza di primo grado – gennaio 2005 – risultanti, per le medesime centrali, dall'applicazione dei prezzi unitari deliberati dal CIPE, indicati nella relazione del C.T.U., da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati. Condanna il Consorzio a rimborsare le spese dell'intero giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per diretti, € 7.000,00 per onorari ed € 700,00 per spese, oltre il rimborso delle spese di C.T.U. rimaste eventualmente a carico, le spese generali e gli accessori di legge; in € 15.000 per onorari del primo e del secondo giudizio di cassazione ed € 400,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; in € 10.000,00 per compensi dell'intero giudizio di appello ed € 400,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge";

RAVVISATO che, come evidenziato con parere scritto, dai legali del Consorzio di Bonifica, avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, che hanno assistito l'Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la decisione si presenta fortemente censurabile e comunque illegittima per aver violato il giudicato interno, discendente dalle precedenti sentenze già intervenute, nonché per aver disatteso l'eccezione di prescrizione e per aver liquidato alla C.E.I. s.r.l. i danni successivi al 1998 in mancanza di qualsivoglia prova e con evidenti errori anche in punto di quantificazione del danno, con ciò violandosi anche l'art. 1226 c.c.;

RITENUTA pertanto la necessità di proporre ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di conseguire l'annullamento dell'anzidetta sentenza;

RITENUTO parimenti necessario proporre ricorso ex art. 373 c.p.c. al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche al fine di conseguire la sospensione dell'esecuzione dell'anzidetta sentenza n. 278/2015, stante il danno grave ed irreparabile discendente dall'esecuzione medesima;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la tutela dei diritti del Consorzio agli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, con studio in Roma, in quanto trattasi di legali ammessi al patrocinio dinanzi alle supreme magistrature ed hanno curato il giudizio nei gradi precedenti ;

VISTO il preventivo degli onorari inviato dai medesimi avvocati per € 15.000,00 oltre spese generali 15% , cap. 4% ed IVA 22% per un totale di € 21.886,80;

CON i poteri di cui all'art. 28 del vigente Statuto consortile

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di formulare ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili al fine di conseguire l'annullamento della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 278/2015, depositata il 6 novembre 2015, con la quale è stato accolto il ricorso in appello della C.E.I. s.r.l.;
2. di formulare altresì ricorso ex art. 373 c.p.c. dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche al fine di conseguire la sospensione dell'esecuzione dell'anzidetta sentenza n. 278/2015;
3. di delegare a tal fine gli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino a rappresentare e difendere l'intestato Consorzio di Bonifica nei due giudizi anzidetti, eleggendosi domicilio nello Studio dei medesimi in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9;

4. di approvare il preventivo degli onorari inviato dai medesimi avvocati per complessivi € 15.000,00 oltre spese legali 15% , C.A.P. 4% e I.V.A. 22% , con la precisazione che ove l'esito del giudizio fosse positivo per il Consorzio e l'importo liquidato giudizialmente a carico della controparte per spese legali fosse in ipotesi superiore a quanto sopra preventivato, la differenza sarebbe in favore degli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino.
5. di impegnare al Cap. A0305 "Spese legali, notarili e consulenza" del corrente bilancio di previsione la somma complessiva di € 21.886,80;
6. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato esecutivo nella sua prossima seduta.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 4/1984.

Letto, confermato e sottoscritto.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2 del "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2005, n. 3.

Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Musilli Angela)